



TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 28/2023

OGGETTO: Rapporti fra le Sezioni Civili e la Sezione Lavoro – Transizione dei procedimenti a seguito di diversa qualificazione giuridica – Reiscrizione a ruolo – Necessità – Modalità officiosa

Il Presidente

rilevato che la segnalazione di una parte processuale ha fatto emergere una diversità gestionale nel caso (1) che una controversia iscritta a ruolo presso la Sezione Lavoro venga qualificata come civile e trasmessa alla Sezione Civile tabellarmente assegnataria per materia, rispetto al caso, speculare, (2) in cui si verifichi la transizione della lite da una Sezione Civile alla Sezione Lavoro;

che, all'esito della riunione tenuta in data 13 febbraio u.s., si è accertato, in particolare, che, nell'ipotesi dianzi *sub* 1, la Cancelleria del Contenzioso Civile provvede d'ufficio alla nuova iscrizione a ruolo – che è necessaria per la duplicità dei sistemi elettronici di gestione (SICID Civile, SICID Lavoro) e per la mancanza di un applicativo che consenta di evitarla – mentre nell'ipotesi dianzi *sub* 2, la Cancelleria della Sezione Lavoro provvede all'iscrizione soltanto se una parte curi l'adempimento allo stesso modo che si tratti della prima iscrizione presso il Tribunale;

ritenuto che deve essere ridefinita la modalità operativa in uso presso la Sezione Lavoro, mediante assimilazione al *modus operandi* della Cancelleria del Contenzioso Civile;

che, infatti, in entrambi i casi, non si tratta della riassunzione di una lite proveniente da un altro Ufficio Giudiziario, bensì del passaggio della lite, ben proposta al Tribunale di Foggia quale Giudice competente, da un'articolazione organizzativa all'altra del medesimo Ufficio Giudiziario; vale a dire di una transizione che non pone una questione di competenza (Cass. 6337/03, fra altre; cfr. art. 48 *quater* O.G., introdotto dal d.lgs. 51/98 e abrogato dal d.lgs. 155/12), pur se il Giudice del Lavoro operi in un regime connotato dalla specializzazione;

che integra un aspetto gestionale successivo la regolarizzazione sotto il profilo fiscale, cioè l'adeguamento dell'obbligazione a titolo di contributo unificato al regime proprio della definitiva qualificazione della controversia;

ferma la previsione tabellare in tema di «errata assegnazione degli affari civili», secondo cui l'intervento risolutorio del Presidente del Tribunale è necessario soltanto nell'ipotesi – di conflitto negativo – in cui «il Presidente della Sezione ricevente non condivide la nuova attribuzione tabellare»;

considerato che la nota 7/8 marzo u.s. del Presidente Dott.ssa Beatrice Notarnicola

(documento allegato), informa circa la pendenza presso la Sezione Lavoro di numerosi fascicoli processuali interessati alla transizione interna con provenienza dal Contenzioso Civile, dei quali:

quelli inseriti nell'elenco (I) già iscritti al SICID Lavoro;

quelli inseriti nell'elenco (II) contenenti la rinuncia della parte interessata a proseguire il giudizio;

quelli inseriti nell'elenco (III) sono in attesa del deposito della rinuncia annunciata dalla parte interessata a proseguire il giudizio;

quelli inseriti nell'elenco (IV) registrano l'interesse delle parti a proseguire il giudizio;

quelli inseriti nell'elenco (V) sono in attesa che le parti, compulsate dalla Cancelleria Lavoro, dicano se intendono proseguire il giudizio o rinunciarvi;

ritenuto che, per esitare le pendenze dianzi *sub* (I) e (II), possono essere adottati provvedimenti processuali di definizione in ambito sezionale;

sentito il Dirigente Amministrativo, il quale ha condiviso la necessità di questo intervento organizzativo;

DISPONE

— che, in tutti i casi di transizione di un procedimento iscritto presso il Tribunale di Foggia, a seguito di diversa qualificazione giuridica, dalla Sezione Lavoro alla Sezione Civile tabellarmente assegnataria oppure da una Sezione Civile alla Sezione Lavoro, la nuova iscrizione a ruolo sia senz'altro curata d'ufficio dalla Cancelleria ricevente; ove necessario, con richiesta di collaborazione alle parti al solo fine dell'acquisizione degli atti e dei documenti già versati e senza effetto ostativo nel caso di invito disatteso;


— che tale modalità sia sollecitamente applicata anche ai fascicoli processuali, trasmessi alla Sezione Lavoro, inseriti negli elenchi *sub* (III), (IV) e (V) della nota 7/8 marzo u.s. del Presidente Dott.ssa Beatrice Notarnicola.

Si comunichi, per l'attuazione, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, Dott. Antonio Toziani, e ai Direttori delle Cancellerie del Contenzioso Civile, Dott.ssa Mariapia Bianco, e della Sezione Lavoro, Dott.ssa Maria Lucia Ruggiero, nonché, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Bari, ai Magistrati Professionali e Onorari, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e mediante inserimento nel sito *web* dell'Ufficio.

Foggia, 13 marzo 2023

Il Presidente

Dott. Sebastiano L. Gentile



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Deposito 13 MAR. 2023
Prot. n. 462/23

IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosa TRICARICO

